

## **Regolamento per la formazione delle classi della scuola primaria e secondaria e delle sezioni della scuola dell'infanzia, per l'assegnazione docenti ai plessi, alle classi di scuola primaria e secondaria, alle sezioni della scuola dell'infanzia e alle attività di potenziamento**

### **Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 8 del 26 maggio 2022**

Il presente regolamento definisce i criteri generali per la formazione delle classi e delle sezioni della scuola dell'infanzia e per l'assegnazione dei docenti alle classi, alle sezioni dell'infanzia e alle attività di potenziamento.

#### **Art. 1 – Ambito di applicazione**

La formazione delle classi e l'assegnazione del personale docente è effettuata dal Dirigente Scolastico, in base ad un combinato disposto richiamato dal D.Lgs Legislativo 297/94 artt. 7 e 10 e , limitatamente all'assegnazione del personale docente, dal comma 4 dell'art. 25 del D.Lgs 165/01 e dall'art. 34 del D.Lgs. 150/09.

La finalità del presente regolamento è consentire, nell'interesse di tutti gli alunni, di costituire classi/sezioni composte in modo che risorse e criticità siano distribuite in modo equilibrato e che siano affidate a gruppi di docenti composti in modo che risorse e criticità siano distribuite in modo equilibrato.

I presenti criteri non hanno un ordine gerarchico ed assumono una portata generale.

#### **Art. 2 – Criteri generali per la formazione delle classi della scuola primaria e secondaria e delle sezioni della scuola dell'infanzia**

Per la formazione delle classi della scuola primaria e secondaria e delle sezioni della scuola dell'infanzia saranno di norma considerati i seguenti criteri generali:

- distribuzione di maschi e di femmine;
- distribuzione degli alunni diversamente abili, tenendo conto della gravità qualora fosse necessario inserire più di un alunno /a per classe/sezione;
- distribuzione di alunni con Bisogni Educativi Speciali;
- distribuzione di alunni secondo le competenze cognitive e comportamentali;
- distribuzione degli alunni stranieri;
- *nella scuola dell'infanzia*, per le sezioni con più età, la formazione delle sezioni avviene raggruppando, di norma, bambini di due età;
- *nella scuola dell'infanzia*, per le sezioni con più età, ripartizione dei bambini che hanno frequentato l'asilo nido e per semestre di nascita (gennaio/giugno - giugno/dicembre);
- altre informazioni, anche di incompatibilità, segnalate dai docenti;
- ripartizione in sezioni diverse di bambini che hanno legami di parentela (fratelli, gemelli)
- *nella scuola primaria e nella scuola secondaria*, in presenza di più classi prime nello stesso plesso con lo stesso tempo scuola, la formazione sarà formalizzata entro i primi 30 giorni di scuola durante i quali gli insegnanti organizzeranno anche gruppi e attività per una migliore conoscenza delle caratteristiche degli alunni, questo principio può essere derogato in caso di specifici progetti per classi aperte;
- *nella scuola secondaria di primo grado*, favorire, di norma, la presenza di almeno due alunni provenienti dallo stesso plesso e sezione di scuola primaria.

#### **Art. 3 – Modalità operative utilizzate per la formazione delle classi della scuola primaria e secondaria e delle sezioni della scuola dell'infanzia**

Il dirigente per la formazione delle classi si avvale della collaborazione di insegnanti coordinati dai docenti titolari di specifici incarichi.

#### **Art. 4 – Richieste di cambio di classe/sezione**

Dopo la formalizzazione della composizione delle classi e delle sezioni non è consentito richiedere il passaggio da una sezione all'altra dello stesso plesso e per lo stesso tempo scuola.

Il passaggio da un plesso all'altro o da un tempo scuola all'altro, sempre entro il limite della capienza massima consentita e senza che dallo stesso possa determinarsi la soppressione della classe da parte del Ministero, può essere valutato per i seguenti motivi:

- cambiamento di residenza/domicilio;
- necessità dovute ad esigenze lavorative, economiche, sanitarie, sportive o su indicazione di figure professionali riconosciute (assistente sociale ecc.).

Tutte le richieste devono essere formulate in forma scritta, accompagnate da relativa documentazione, sotto la personale responsabilità dell'interessato.

La valutazione della concessione della richiesta sarà effettuata secondo i criteri esplicitati nell'art. 2.

Durante l'a.s. saranno accolte domande pervenute dopo il 15 marzo solo per

- cambiamento di residenza/domicilio
- motivi sanitari debitamente certificati
- indicazione scritta di figure professionali riconosciute (assistente sociale ecc.)

#### **Art. 5– Inserimento di alunni in sezioni già formate/rientro in sede**

Nel caso di iscrizione di alunni in classi/sezioni già formate, l'accoglienza avverrà in classi/sezioni:

con il minor numero di alunni e/o situazione di particolare attenzione educativa

- fino a capienza massima;
- alunni ritirati e poi re-iscritti: **fino a capienza** saranno accolti nella ex sezione o nel plesso.

#### **Art. 6 – Riaccorpamento o soppressione di classi già formate**

Nel caso di riaccorpamento o soppressione di classi già formate, si procede ad accogliere l'intero gruppo nello stesso plesso in altre classi/sezioni, nei limiti dei posti disponibili e secondo i criteri di accoglimento delle domande d'iscrizione assunti con apposito regolamento. Nel caso di mancata capienza di tutti gli alunni della classe soppressa i criteri vengono applicati, a parità di tempo scuola, a tutti gli alunni

#### **Art. 7 – Criteri generali per l'assegnazione docenti ai plessi, alle classi di scuola primaria e secondaria, alle sezioni della scuola dell'infanzia e alle attività di potenziamento**

Per l'assegnazione docenti ai plessi, alle classi di scuola primaria e secondaria, alle sezioni della scuola dell'infanzia e alle attività di potenziamento saranno di norma considerati i seguenti criteri generali:

- Valorizzare le competenze e le esperienze professionali dei docenti in relazione alle esigenze delle singole classi/sezioni e a favore dell'intero plesso secondo quanto stabilito nel piano triennale dell'offerta formativa;
- Assicurare possibilmente il rispetto della continuità didattica, intesa come diritto degli alunni ad un percorso scolastico non frammentato, secondo le seguenti modalità:

- nella scuola primaria, assegnazione alle classi iniziali di insegnanti che possano garantire la continuità per l'intero anno;
  - nella scuola secondaria di primo grado, assegnazione alle classi terminali di insegnanti che possano garantire la continuità per l'intero anno;
  - assegnazione di insegnanti che possano garantire la continuità per l'intero anno ai plessi o alle classi che hanno già avuto cambiamenti rilevanti d'insegnanti;
  - esigenza di garantire la presenza equilibrata, di norma, di insegnanti titolari in ogni plesso/classe/sezione e un'equa distribuzione del personale in part-time, neo-assunto, docenti con contratto a tempo determinato, incaricati, supplenti, pensionandi;
- Formare gruppi docenti equiterogenei per competenze didattiche ed educative all'interno di ciascun plesso/team/consiglio di classe, in modo da assicurare un insegnamento efficace in ogni plesso/classe/sezione;
  - Formare team equilibrati nelle relazioni tra docenti in modo da favorire un clima educativo coerente e positivo.
  - Limitare il numero di docenti che prestano servizio su più plessi;
  - distribuzione secondo il possesso delle formazioni previste dal d.lgs 81/2008 (T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro)
  - considerare eventuali situazioni particolari di incompatibilità o che comportino minore efficacia del servizio, anche in riferimento agli elementi necessari alla relazione educativa e didattica, rilevate da docenti e genitori, riscontrabili in episodi, di norma, documentati.

**Art. 8 – Modalità operative utilizzate per l'assegnazione docenti ai plessi, alle classi di scuola primaria e secondaria, alle sezioni della scuola dell'infanzia e alle attività di potenziamento**

Saranno prese in considerazione le proposte organizzative formulate dai docenti nelle riunioni collegiali di plesso e le eventuali preferenze espresse dai singoli docenti esclusivamente in forma scritta, entro il termine delle attività didattiche dell'anno precedente.